

Citta' metropolitana di Torino

Concessione di derivazione d'acqua dal Canale Pralafera in Comune di Luserna San Giovanni ad uso energetico, assentita a Hydro Bersaglio s.a.s. (cod. pratica 83/21)

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1785 del 24/05/2020:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di assentire a Hydro Bersaglio s.a.s. - P. IVA 12070300012 - con sede legale in Luserna San Giovanni, Via Pralafera n. 43 la concessione di derivazione d'acqua dal Canale Pralafera a sua volta derivante dal T. Angrogna e dallo scarico della centrale Abrard (derivante dal T. Pellice) in Comune di Luserna San Giovanni in misura di litri/sec massimi 1920 e medi 1413 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 5,34 la potenza nominale media di kW 74, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare sottoscritto in data 21/05/2020 rep. n. 21, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che la concessione rimane comunque rimane subordinata, dal punto di vista dei quantitativi prelevabili, del periodo del prelievo e della durata, ai termini stabiliti nei rimanenti provvedimenti di concessione sopracitati e in particolare alla sussistenza dell'originario titolo irriguo del Canale di cui alla D.D. 332-16936 del 21/05/2014;
- 4) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
- 8) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 21/05/2020

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Trattandosi di una subderivazione dal canale Pralafera senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo, i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione o delle revisioni delle altre subderivazioni presenti lungo il canale Pralafera, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, è stato acquisito agli atti l'aggiornamento della convenzione di couso tra gli utenti del Canale Pralafera ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi, siano essi rivolti all'uso potabile, all'uso agricolo, all'uso piscicolo ovvero all'uso energetico, ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, prevista a norma di Legge, e la possibilità di riduzione delle disponibilità idriche all'impianto in funzione di necessità idropotabili, senza indennizzo alcuno. In tal senso in nessun modo potrà essere interrotto o alterato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo il flusso d'acqua a servizio dei suddetti usi al punto da arrecare danno alle utenze preesistenti di valle. L'utilizzo idroelettrico dovrà inoltre, in ogni caso, essere subordinato agli usi agricolo, piscicolo e civile previsti per il Canale Pralafera. L'eventuale messa in asciutta temporanea del canale principale dovrà essere preventivamente notificata agli Enti competenti al fine del rilascio dei relativi atti di assenso e comunicata con un congruo anticipo agli altri utilizzatori del Canale stesso.

Durante la fase di cantiere e di esercizio dell'impianto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la tutela della totalità dei suddetti diritti precostituiti in capo ai terzi. In particolare l'attenzione dovrà essere massima per tutto ciò che concerne la tutela della falda e dell'alimentazione dei pozzi ad uso potabile denominati "Bersaglio 1" e "Bersaglio 2" a servizio dell'abitato di Luserna San Giovanni. A tal proposito, in sede di progettazione esecutiva o di pre-cantierizzazione, il proponente dovrà nominare un Responsabile incaricato della attuazione di tutte le prescrizioni e misure cautelative previste dal progetto citato all'art. 4 il quale, con opportuno anticipo, dovrà mettersi in contatto con i referenti di SMAT SpA/ACEA P.I. SpA al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. Ad ogni modo si evidenzia che il container di stoccaggio degli oli di lubrificazione e idraulici, dei liquidi emulsionanti e di qualsivoglia altro liquido potenzialmente inquinante necessario alle attività di cantiere dovrà essere posizionato al di fuori della zona di rispetto definita dalla D.D. di Regione Piemonte n. 43 del 27/01/2017 "Bersaglio 1" e "Bersaglio 2", al fine di ridurre ulteriormente il rischio di contaminazione della falda a causa di sversamento accidentale. In caso di eventi accidentali che possano comportare il rischio di contaminazione della falda il Responsabile incaricato dovrà sempre dare immediata comunicazione a SMAT SpA/ACEA P.I. SpA. Resta inteso che in caso di contaminazione della falda a causa di sversamenti accidentali o comunque di disservizi all'utenza idropotabile derivanti dalla fase di cantiere ovvero connessi alla fase di esercizio dell'impianto, gli eventuali oneri di bonifica e/o di approvvigionamento idrico straordinario dell'abitato di Luserna San Giovanni saranno in capo al titolare dell'utenza idroelettrica di cui al presente disciplinare.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

Il concessionario dovrà costantemente verificare che il Canale Pralafera, a monte e a valle della sezione di presa in progetto, sia in grado di far defluire tutta la portata in arrivo in condizioni di assoluta sicurezza: ciò anche in relazione alle eventualità di fermo impianto per eventi accidentali o per necessità di manutenzione.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 10 - RILASCI

Fatta salva la garanzia di rilascio prevista dalla vigente disciplina regionale sul T. Angrogna a valle dell'opera di presa del canale principale di cui alla D.D. n. 332-16936 del 21/5/2014 (n. pr. TO10024), sulla base di quanto definito in sede di istruttoria condotta, trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, il concessionario dovrà garantire sempre, senza indennizzo alcuno, la presenza nel Canale Pralafera, a valle della propria opera di presa, di una portata residua minima pari ad almeno 50 l/s, da computare al netto delle eventuali portate da garantire sempre a tutela di tutti i diritti precostituiti in capo ai terzi. L'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento tale valore a seguito della emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo dei rilasci minimi nei corpi idrici artificiali.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al suddetto valore previsto a garanzia del rilascio minimo nel canale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione a obiettivi specifici e/o agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Fiume Po.

(... omissis ...)"